



COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di REGGIO EMILIA



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Delibera di Consiglio N. 19 del 28/03/2019

SINDACO
ROBERTO ANGELI

ASS. POLITICHE TERRITORIALI
ARCH. ROBERTO ANGELI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO

GARANTE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
DOTT. ELISABETTA FANTINI

I TECNICI:

ING. LUCIO LEONI
(TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE)

DOTT. GERMANO BONETTI
(TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE)



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

| | |
|--|----|
| PREMESSA | 2 |
| CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| 1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA..... | 3 |
| 1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO | 3 |
| 1.3 ZONE OMOGENEE..... | 4 |
| 1.3.1 Limiti di zona | 5 |
| 1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore..... | 8 |
| 1.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI | 10 |
| 1.4.1 Aree prospicienti le infrastrutture stradali | 10 |
| 1.4.2 Aree ferroviarie | 11 |
| 1.4.3 Aree aeroportuali | 13 |
| 1.4.4 Aree militari | 14 |
| 1.4.5 Aree di cava | 14 |
| 1.4.6 Piste motoristiche e autodromi | 15 |
| 1.4.7 Attività temporanee | 16 |
| 1.4.8 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo..... | 16 |
| 1.4.9 Attività non temporanee svolte in sede stradale..... | 17 |
| 1.4.10 Attività all'interno di aree zonizzate in Classe I | 17 |
| 1.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA | 18 |
| 1.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI | 19 |
| CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE | 20 |
| 2.1 ACCORDI OPERATIVI E PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA..... | 20 |
| 2.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO | 22 |
| 2.3 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO | 25 |
| 2.4 CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO | 26 |
| CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO | 28 |
| 3.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO..... | 28 |
| CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO | 29 |
| 4.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI..... | 29 |
| 4.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO | 30 |
| 4.3 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE | 30 |
| CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA | 31 |
| 5.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA..... | 31 |
| 5.2 STRUMENTI DI VERIFICA | 31 |
| 5.3 NORME DI SALVAGUARDIA..... | 31 |
| 5.4 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI | 32 |

PREMESSA

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti, un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento si richiama direttamente alle indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva Regionale n. 2053/01 "Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto" e si articola nei seguenti capi:

- CAPO I – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore (ivi comprese aree e sorgenti soggette a prescrizioni particolari).
- CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE: contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente.
- CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO: contenente prescrizioni da adottarsi al confine tra zone omogenee con limiti che differiscono per 10 o più dBA, ma dove le misure non evidenziano una situazione di conflitto acustico (rispetto dei limiti).
- CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: contenete prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti).
- CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 – Relazione Illustrativa e analisi situazioni di conflitto
- Elaborato 2 – Norme Tecniche di Attuazione
- Elaborato 3 – Tavole di Classificazione Acustica (scala 1:5000)

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- LEGGE 26/10/1995, n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DM 11/12/96 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
- DPCM 14/01/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- DPR 18/11/1998 n. 459 – Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
- DPR 30/03/2004, n. 142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- DPR 19/10/2011, n. 227 – Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4 - quater, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122

- LR 09/05/2001, n° 15 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico
- DGR Emilia Romagna n. 2053 del 09/10/2001 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della LR 09/05/2001 n° 15 recante "disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- DGR Emilia Romagna n. 45 del 21/01/2002 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge regionale 09/05/01 n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico
- DGR Emilia Romagna n. 673 del 14/04/2004 - Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 Maggio 2001, n.15, recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico

1.3 ZONE OMOGENEE

In applicazione dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classe acustiche sono quelli indicati dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001.

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La carta di zonizzazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definite dall'allegato 1 della direttiva regionale n.2053/01. In particolare le campiture piene si riferiscono allo "stato di fatto" e le campiture rigate allo "stato di progetto" secondo la destinazione urbanistica di PUG. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore, al Piano Urbanistico Generale.

1.3.1 Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il DPCM 14/11/97 stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tab. 1);
- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. 2);
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tab. 3);
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. 4).

Tab. 1 - Valori limite assoluti di immissione

| CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO | | VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA) | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | Periodo diurno | Periodo notturno |
| Classe I | Aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| Classe II | Aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| Classe III | Aree di tipo misto | 60 | 50 |
| Classe IV | Aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| Classe V | Aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| Classe VI | Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione

| CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO | | VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dBA) | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | Periodo diurno | Periodo notturno |
| Classe I | Aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| Classe II | Aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| Classe III | Aree di tipo misto | 55 | 45 |
| Classe IV | Aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| Classe V | Aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| Classe VI | Aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |

Tab. 3 - Valori di attenzione

| CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO | | VALORI DI ATTENZIONE (dBA) | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|---------------------------|----------|
| | | Riferito a 1 ora | | Riferito a T _R | |
| | | Diurno | Notturmo | Diurno | Notturmo |
| Classe I | Aree particolarmente protette | 60 | 45 | 50 | 40 |
| Classe II | Aree prevalentemente residenziali | 65 | 50 | 55 | 45 |
| Classe III | Aree di tipo misto | 70 | 55 | 60 | 50 |
| Classe IV | Aree di intensa attività umana | 75 | 60 | 65 | 55 |
| Classe V | Aree prevalentemente industriali | 80 | 65 | 70 | 60 |
| Classe VI | Aree esclusivamente industriali | 80 | 75 | 70 | 70 |

Tab. 4 - Valori di qualità

| CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO | | VALORI DI QUALITA' (dBA) | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | Periodo diurno | Periodo notturno |
| Classe I | Aree particolarmente protette | 47 | 37 |
| Classe II | Aree prevalentemente residenziali | 52 | 42 |
| Classe III | Aree di tipo misto | 57 | 47 |
| Classe IV | Aree di intensa attività umana | 62 | 52 |
| Classe V | Aree prevalentemente industriali | 67 | 57 |
| Classe VI | Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima;

2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofe

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) Limiti differenziali (art. 4 del DPCM 14/11/97)

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree di classe VI (aree esclusivamente industriali).

L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno;
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno.

Le disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo 1.4 "Zone/Attività particolari".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

1.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI

1.4.1 Aree prospicienti le infrastrutture stradali

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali è disciplinato dal DPR n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge quadro della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i tipi di strade (autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali), sia quelle esistenti (al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti), sia quelle di nuova realizzazione.

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Si riportano nelle successive tabelle 5 e 6 (Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1 del Decreto) in cui sono indicate rispettivamente l'ampiezza delle fasce e i relativi valori limite di immissione.

Tab. 5 – Strade di nuova realizzazione

| Tipo di Strada (codice della strada) | Sottotipo | Ampiezza fascia (m) | Scuole, ospedali, case di cura e di riposo | | Altri ricettori | |
|---|-----------|------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Diurno (dBA) | Notturmo (dBA) | Diurno (dBA) | Notturmo (dBA) |
| A - autostrada | | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| B - extraurb. principale | | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| C - extraurbana secondaria | C1 | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| | C2 | 150 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| D - urbana di scorrimento | | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| E - urbana di quartiere | | 30 | Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane | | | |
| F - locale | | 30 | | | | |

Tab. 6 – Strade esistenti e assimilabili

| Tipo di Strada (codice della strada) | Sottotipo | Ampiezza fascia (m) | Scuole, ospedali, case di cura e di riposo | | Altri ricettori | |
|---|-----------|------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Diurno (dBA) | Notturmo (dBA) | Diurno (dBA) | Notturmo (dBA) |
| A - autostrada | | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| B – extraurb. principale | | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| C – extraurbana secondaria | Ca | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| | Cb | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 50 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| D – urbana di scorrimento | Da | 100 | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | Db | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| E – urbana di quartiere | | 30 | Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane | | | |
| F – locale | | 30 | | | | |

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture stradali) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

1.4.2 Aree ferroviarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal DPR n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura, rappresentate graficamente sulla carta di classificazione acustica, all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Nello specifico l'Art. 3 cita:

1 "A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

a) m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.

b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

2 Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare di permesso di costruire rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.

3 Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".

Gli articoli 4 e 5 del decreto stabiliscono i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h e inferiore a 200 km/h:

- infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h – 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).
- infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h – 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq diurno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

1.4.3 Aree aeroportuali

La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai:

- DM 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".
- DM 20/05/1999 "Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico".
- DM 03/12/1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti".

Il DM 31/10/1997 definisce:

- i criteri e modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili attraverso l'introduzione dell'indice di valutazione LVA (Livello di valutazione del rumore aeroportuale) (art. 3, all. A);
- la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale (art. 6) che individua tre aree di rispetto nelle quali valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali:
 - zona A: LVA non deve superare i 65 dB(A);
 - zona B: LVA non deve superare i 70 dB(A);
 - zona C: LVA può superare i 75 dB(A);
 - Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A)
- i criteri che regolano l'insediamento di nuove attività nelle zone di rispetto (art.7).

Il DM 20/05/1999 definisce:

- caratteristiche e composizione dei sistemi di monitoraggio per il controllo del rumore aeroportuale (art. 2 e 3);
- caratteristiche ed ubicazione delle stazioni di monitoraggio (art. 4 e 5)
- criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (art. 7);

Il DM 03/12/1999 definisce:

- le procedure per l'adozione di misure di contenimento del rumore aeroportuale (art. 3)
- i criteri per l'individuazione delle zone di rispetto A, B e C (Art.4)

Nell'attività di pianificazione urbanistica delle zone interessate dall'attività aeroportuale, oltre ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, occorrerà tenere in considerazione le disposizioni contenute nei decreti sopraccitati.

1.4.4 Aree militari

Le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica. L'art 11, comma 3 della Legge n. 447/95 prevede che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate siano definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate secondo i criteri della DGR 2053/01 tenendo conto della nuova destinazione d'uso prevista dal piano urbanistico vigente.

1.4.5 Aree di cava

Le attività estrattive sono riconducibili all'ambito delle attività a carattere temporaneo fatto salvo che per l'applicazione del limite differenziale al cui rispetto sono sempre soggette.

Tali attività si esercitano all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal PAE vigente) e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della LR 17/91, nonché dai relativi atti progettuali.

Al di fuori dei comparti di PAE, può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle NTA del PAE vigente, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica. La Classe V è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della LR 17/91, oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso del vigente Piano Urbanistico. Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea di PAE e torna vigente la classe acustica previgente.

1.4.6 Piste motoristiche e autodromi

Il DPR n. 304 del 03/04/01 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447" disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato (come per il funzionamento di qualsiasi altra sorgente fissa di rumore) al rispetto dei limiti determinati dai comuni con classificazione acustica ai sensi del DPCM 14/11/97. Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall'art.4 dello stesso Decreto.

A prescindere dal rispetto dei suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità da rispettarsi, su base oraria, al di fuori del sedime degli impianti. Tali limiti sono differenziati per:

nuovi autodromi:

- 70 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00;
- 60 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 - 6:00;

autodromi esistenti:

- 70 dBA Leq valutato per l'intero periodo 9:00 - 18:30;
- 60 dBA Leq valutato per l'intero periodo 18:30 - 22:00 e 6:00 - 9:00;
- 50 dBA valutato per l'intero periodo 22:00 - 6:00;
- 75 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto;
- 72 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 8 anni dall'entrata in vigore del decreto.

Il decreto sancisce inoltre la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse.

Le deroghe saranno concesse sulla base di un limite massimo di giorni all'anno, il cui numero è differenziato a seconda del tipo di manifestazione/attività e del tipo di impianto (impianti sede di gare di F1, F3000, Moto Grand Prix ecc. oppure altri impianti). In taluni casi le deroghe possono essere illimitate qualora il gestore dell'impianto provveda a garantire un determinato comfort acustico all'interno delle abitazioni (45 dBA nel periodo diurno e 35 dBA nel periodo notturno).

Le concessioni in deroga sono rilasciate dai Comuni su richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di apposita domanda cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

I gestori degli impianti sono altresì tenuti all'installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire ai Comuni ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.

1.4.7 Attività temporanee

Le attività che si esauriscono in un periodo di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito sono disciplinate dal "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE".

Il Regolamento è redatto ai sensi dell'Art. 6, comma 1 della Legge Quadro 447/95, seguendo gli indirizzi dalla DGR 21/01/2002, n 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della LR 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" (art. 6, comma 1, lett. h) L. 447/95).

Rientrano nella definizione di attività temporanee:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili
- attività agricole
- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: concerti, spettacoli, feste popolari, luna park, manifestazioni sportive ed assimilabili.
- particolari sorgenti sonore: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine ed assimilabili.

1.4.8 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti alle disposizioni del DM 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (art.2)

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del decreto reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto al rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione. Ciò è valido anche qualora sia prevista una modifica di impianti esistenti che comportino il rilascio di atti autorizzativi.

L'art. 4 indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

1.4.9 Attività non temporanee svolte in sede stradale

Per le attività che erogano servizi di pubblica utilità, svolti esclusivamente in sede stradale, pubblica o ad uso pubblico (es. attività di pulizia strade, attività di spazzaneve, attività di svuotamento cassonetti, ...) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione.

Questa disposizione dovrà essere riconsiderata in sede di stesura del Piano di Risanamento Acustico Comunale, ex art.7 legge 447/95 al fine dell'adozione delle migliori tecnologie a basso impatto acustico e di orari ottimizzati per l'effettuazione del servizio.

1.4.10 Attività all'interno di aree zonizzate in Classe I

Le aree particolarmente protette, destinate al riposo ed allo svago, i parchi pubblici e le aree scolastiche, sono caratterizzate da una serie di attività funzionali alla loro fruizione.

Questa tipologia di aree va tutelata solamente rispetto al rumore generato da attività esterne, per questo, se il rumore deriva da attività svolte all'interno della stessa area non si applicano i limiti acustici della classe di appartenenza, fermo restando il rispetto dei limiti per le aree prospicenti.

Tale principio si applica a tutti i tipi di attività svolte all'interno delle aree di Classe I.

1.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per ambiti territoriali omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal PUG.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

a) CONFINI COMPATIBILI

Confini tra zone omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico;

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II.

b) CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO

Confini tra zone omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un piano di risanamento acustico.

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici in quanto la modifica alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area di classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico come al successivo punto c).

c) CONFINI INCOMPATIBILI

Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona).

La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (piano di risanamento acustico).

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali e/o altre valutazioni previsionali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici)

1.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI

Zone omogenee in cui le misure evidenziano il non rispetto dei valori di attenzione. Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del Piano di Risanamento Acustico di cui al Capo IV.

CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie disciplinate dai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 avvengono mediante l'attuazione di accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica o mediante intervento edilizio diretto.

Gli "Accordi Operativi e i "Piani Attuativi di iniziativa pubblica" (art. 38 LR 24/2017) sono gli strumenti per l'attuazione delle previsioni del PUG relative al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato nonché alle nuove urbanizzazioni ed hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti" i permessi di costruire, le autorizzazioni edilizie ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

2.1 ACCORDI OPERATIVI E PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA

Sotto il profilo acustico gli Accordi Operativi e Piani Attuativi di Iniziativa Pubblica, a seguire chiamati genericamente Piani, devono garantire:

- a. una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA, fatto salvo quanto riferito al successivo punto c;
- b. il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano;
- c. il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano; qualora non si rispettino i limiti, dovranno essere attuati i provvedimenti, gli interventi e le opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei Piani, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.)
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, sub-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei);

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano non siano compatibili con l'intorno esistente (generando quindi un confine incompatibile) è possibile - agendo sul Piano - perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare confini incompatibili tra le UTO. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla DGR 2053/01.

In sede di stipula degli accordi operativi, dovrà essere allegata una Relazione di Impatto Acustico, redatta da un tecnico competente, contenente:

1. Documentazione di Previsione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definite ai successivi punti 2.2 e 2.3, che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a), b), e c) contenute nel presente paragrafo.
2. Eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto trasformazione urbanistica a seconda delle destinazioni d'uso.
3. Indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.)
 - densità di popolazione (abitanti/Ha)
 - densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona)
 - densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona)

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.

L'assenza della Relazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

2.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale disposte ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti, ovvero su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di previsione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle seguenti opere di cui al comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995, fatte salve le attività escluse ai sensi del comma 1, art. 4, del DPR n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

Fatte salve le attività escluse ai sensi del comma 1, art. 4, del DPR n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese, la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere allegata ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della Legge n.447/95, alle domande per il rilascio:

- f) del permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- g) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al punto precedente;
- h) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui sopra sia prevista la denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiesta dell'autorità competente al controllo.

L'assenza della Documentazione di previsione impatto acustico è causa di improcedibilità della domanda.

In sede di comunicazione di fine lavori, ovvero prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia stata prevista la presentazione della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico, qualora richiesto dall'Organo di Controllo in sede

istruttoria, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 227/11, relativo alla piccole medie imprese, per i gestori delle attività che presentano emissioni di rumore conformi ai limiti fissati dal piano di classificazione acustica del territorio comunale, la documentazione di previsione impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15 del 1968 e ss.mm.

L'art. 4, comma 1, del DPR n. 227/11 individua il seguente elenco di attività a bassa rumorosità escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di previsione impatto acustico:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.

28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

Fanno eccezione l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (es. musica live, karaoke, DJ set ecc.).

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR n. 227/11 permane l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica, in tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica.

2.3 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al paragrafo 2.2, lettere a)-e).

La valutazione previsionale del clima acustico. deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della valutazione previsionale del clima acustico è causa di improcedibilità della domanda.

In sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità dovrà essere prodotta, se richiesta dall'organo di controllo in sede di istruttoria (rilascio del permesso di costruire), una Relazione di Collaudo Acustico che certifichi la corretta esecuzione delle opere di mitigazione eventualmente adottate.

2.4 CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione del clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale (ex art.2 della L. n. 447/1995) secondo i criteri e le modalità indicati nella DGR 673/04.

In particolare devono consentire (art. 1, comma 5 - DGR 673/04):

- a) per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;
- b) per la valutazione del clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere di cui al paragrafo 2.3.

I contenuti generali della previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico devono comprendere (Art. 1, comma 6 – DGR 673/04):

1. planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale.
2. nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
3. la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
4. le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
5. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
6. la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
7. la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

Per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del DPR n. 445/2000, attestante tale condizione (Art. 1, comma 7 – DGR 673/04).

Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri (Art. 1, comma 8 – DGR 673/04).

La DGR 673/04 prevede inoltre contenuti specifici e differenziati per:

- 1) Documentazione di Previsione di impatto acustico (Capo II – DGR 673/04)
 - Aeroporti, Aviosuperfici, Eliporti (Art. 2 – DGR 673/04)
 - Infrastrutture stradali (Art. 3 – DGR 673/04)
 - Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia (Art. 4 – DGR 673/04)
 - Impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive (Art. 5 – DGR 673/04)
 - Centri commerciali e grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi (Art. 6 – DGR 673/04)
 - Particolari attività a carattere temporaneo (Art. 7 – DGR 673/04)
- 2) Valutazione previsionale del clima acustico (Capo III, Art 8 – DGR 673/04)

CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

3.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini di potenziale conflitto di cui punto I-5, lettera b). Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II. Inoltre, per le opere soggette a Documentazione di Previsione di Impatto Acustico che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia, una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale e l'Organo di Controllo si riservano di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della LR 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (zone con confini incompatibili), in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei valori di attenzione (vedi tab. 3 pag. 6).

L'identificazione delle aree soggette a Piano di Risanamento Acustico richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai valori di attenzione).

4.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI

Il Piano di Risanamento Acustico deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, tenuto altresì conto del Piano Urbano del Traffico laddove presente (Art. 5, comma 4 della LR 15/2001).

Il Piano di Risanamento Acustico recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al DM 29 Novembre 2000.

Il Piano di Risanamento Acustico recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art.9 della LR 15/2001.

Il Piano di Risanamento Acustico deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

4.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il Piano di Risanamento Acustico è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica. Per ogni area soggetta a Piano di Risanamento Acustico la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare;
 - strumenti da utilizzare
- d) eventuali norme di salvaguardia che regolamentino gli sviluppi delle aree fino alla realizzazione del Piano di Risanamento Acustico;
- e) individuazione cartografica.

4.3 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Ai sensi dell'art. 9 della LR 15/2001 le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai limiti di immissione, di emissione e ai valori di attenzione fissati dalla classificazione stessa.

In caso di superamento di tali valori le imprese predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.

Le imprese attuano il Piano di risanamento entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni.

In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento l'amministrazione comunale ha facoltà, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, di prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.

CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

5.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- a) all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali dello strumento di programmazione urbanistica vigente;
- b) in seguito all'approvazione di Accordi Operativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

5.2 STRUMENTI DI VERIFICA

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'amministrazione Comunale può eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta riterrà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

5.3 NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei Piani di Risanamento Acustico sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al punto 1.3.

5.4 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa penale e civile in materia di inquinamento acustico, chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e di immissione di cui al punto 1.3 del presente regolamento, è punito ai sensi dell'art.10, comma 2 della Legge 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 10000.

La violazione di disposizioni e prescrizioni stabilite nei documenti autorizzativi è punita ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 20000.

Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 2.2. delle presenti norme, la mancata esibizione della Documentazione di Impatto acustico o dell'Autocertificazione agli organi di vigilanza e controllo che ne facciano richiesta, è punita ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 20000.